

# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg

**Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)**

(b.u. 2 settembre 2008, n. 36)

## Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), disciplina le caratteristiche merceologiche e le modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nel territorio della provincia autonoma di Trento.

## Art. 2

**Combustibili consentiti negli impianti industriali ed assimilati, disciplinati dal titolo I, parte quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

1. Negli impianti disciplinati dal titolo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili:

- a) gas naturale;
- b) gas di petrolio liquefatto;
- c) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio;
- d) emulsioni acqua-gasolio, acqua - kerosene e acqua - altri distillati leggeri e medi di petrolio;
- e) biodiesel;
- f) **olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3 per cento in massa;**
- g) **olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1 per cento in massa;**
- h) emulsioni acqua - olio combustibile e acqua - altri distillati pesanti di petrolio, di cui alle precedenti lettere f) e g);
- i) legna da ardere (legna tal quale);
- j) carbone di legna;
- k) biomasse;
- l) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1 per cento;
- m) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all'1 per cento in massa;
- n) biogas;
- o) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti.

2. Le caratteristiche merceologiche e le modalità di impiego dei combustibili di cui al comma 1 devono essere conformi alle norme statali, salvo quanto eventualmente specificato dal presente regolamento.

3. L'impiego dei combustibili di cui al comma 1, in dipendenza delle caratteristiche

dell'impianto e della tipologia dell'utenza, deve comunque garantire un elevato grado di efficienza energetica complessiva, in coerenza con le disposizioni del piano provinciale energetico-ambientale.

4. I combustibili di cui al comma 1, lettere f) e g), sono consentiti soltanto nei seguenti casi:

- a) negli impianti nei quali i gas combustibili o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali da essiccare;
- b) fino al 30 settembre 2014, negli impianti termici ad uso produttivo e misto che alla data del 17 settembre 2008 funzionavano ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio<sup>(1)</sup>.

5. Negli impianti di combustione con potenza termica nominale non superiore a 1 MW è comunque vietato l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, lettera f).

6. Negli impianti con potenza termica nominale non superiore a 3 MW è comunque vietato l'impiego dei combustibili di cui al comma 1 lettera g).

7. Negli impianti termici civili considerati da questo articolo è vietato l'utilizzo dei combustibili di cui al comma 1, lettere f), g), l), m) ed o).

8. Le limitazioni e i divieti previsti dai commi da 4 a 7 si applicano anche per l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, lettera h).

9. Negli impianti aventi potenza termica nominale complessiva non superiore a 3 MW, è vietato l'uso dei combustibili di cui al comma 1, lettere l) e m), salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano.

### Art. 3

*Combustibili consentiti negli impianti termici civili, disciplinati dal titolo II, parte quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

1. Negli impianti disciplinati dal titolo II del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed a quelli indicati dal comma 2, è consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili:

- a) gas naturale;
- b) gas di petrolio liquefatto;
- c) gasolio, kerosene e altri distillati leggeri e medi di petrolio;
- d) emulsioni acqua - gasolio, acqua - kerosene e acqua - altri distillati leggeri e medi di petrolio;
- e) legna da ardere e biomasse legnose (legna tal quale);
- f) carbone di legna;
- g) biodiesel;
- h) biogas.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai seguenti impianti:

- a) cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie;
- b) panetterie, pasticcerie ed affini;
- c) lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezioni mediche;
- d) lavaggio biancheria e simili.

3. Le caratteristiche merceologiche e le modalità di impiego dei combustibili di cui al comma 1 devono essere conformi alle norme statali, salvo quanto eventualmente specificato dal presente regolamento.

4. L'impiego dei combustibili di cui al comma 1, in dipendenza delle caratteristiche dell'impianto e della tipologia dell'utenza, deve comunque garantire un elevato grado di efficienza energetica complessiva, in coerenza con le disposizioni del piano provinciale energetico-ambientale.

Art. 4  
*Casi speciali*

1. Per motivate e specifiche esigenze, avuto riguardo ai possibili danni per l'ambiente, la Giunta provinciale, su proposta dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, può vietare l'utilizzo di determinati combustibili nel territorio della provincia.

2. La Giunta provinciale, su proposta dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, può autorizzare nel territorio provinciale - con riferimento agli impianti produttivi e agli impianti termici ad uso produttivo e misto, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento - l'utilizzo di determinati combustibili ammessi dalla normativa statale, purché siano rispettati gli obiettivi di tutela e di risanamento della qualità dell'aria previsti dal relativo piano provinciale. L'agenzia provvede, ove occorra, all'adeguamento dell'autorizzazione alle emissioni, su richiesta del titolare dell'impianto.

Art. 5  
*Norme transitorie*

1. **Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento utilizzano combustibili non ammessi dallo stesso, devono conformarsi alla disciplina del medesimo regolamento entro il 31 dicembre 2010.** Sono fatte salve le autorizzazioni accordate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 novembre 1998 n. 31-103/Leg. La disciplina recata dal presente regolamento si applica anche agli impianti in corso di autorizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Per motivate e specifiche esigenze tecniche, tenuto anche conto di particolari tecnologie idonee a prevenire o a contenere l'inquinamento atmosferico, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente può concedere singole proroghe temporanee rispetto ai termini di adeguamento di cui al comma 1. Tali proroghe possono essere concesse su specifica richiesta degli interessati, che deve essere presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

3. In attesa dell'aggiornamento del piano provinciale energetico-ambientale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3, comma 4, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, d'intesa con l'Agenzia per l'energia, può emanare specifiche direttive.

4. In mancanza delle direttive emanate ai sensi del comma 3, il grado minimo di efficienza energetica complessiva, inteso come rapporto fra l'energia prodotta (termica e/o frigorifera e/o elettrica) effettivamente utilizzata e l'energia termica introdotta come combustibile, è fissato nell'80 per cento su base annuale. Tale limite non si applica agli impianti di potenza termica in ingresso inferiore a 100 kW ed agli impianti di generazione di energia elettrica di soccorso oppure a servizio di utenze isolate.

Art. 6  
*Abrogazione*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg è abrogato.

NOTE

(1) Lettera così sostituita dall'art. 1 del d.p.p. 23 ottobre 2013, n. 28-130/Leg.